

FRANCESCA PANUCCIO

La famiglia maltrattante e gli ordini di protezione*

Un tema come questo, indicato dal titolo del corso, consente un approccio differenziato e variegato. Delimitare l'ambito dell'intervento è allora il primo passo per potere muoverci nella direzione che appare più utile agli obiettivi del vostro corso.

Lo *jus vivens*, il diritto vivente e quindi anche la esperienza professionale servirà a completare alcuni profili che diversamente resterebbero squisitamente dottrinari.

1. *I dati giuridici: la legge contro la violenza sessuale (15.2.1996); la legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori (3 agosto 1998 n. 269); legge sulle misure contro la violenza nelle relazioni familiari (l. 4 aprile 2001 n. 154); La legge di modifica all'art. 342 bis c.c. in materia di ordine di protezione contro gli abusi (6.11.2003 n 304); le leggi regionali dal 1995 al 2003. Il quadro comunitario.*

I dati normativi si sono concentrati nella elaborazione del nostro legislatore in un arco temporale recente e ristretto, che va dal 1996 al 2003. In meno di dieci anni cioè la nostra legislazione si è arricchita di una serie di provvedimenti normativi relativi ai minori e alle donne ed anche alla famiglia, che stanno a sottolineare probabilmente come il contesto culturale sicuramente, sociale ancora solo in parte, abbiano preso coscienza della necessità di dare ri-

* Questo intervento opportunamente rivisto è stato oggetto di un incontro seminariale di studio di due giornate, organizzato a Modica, presso l'Istituto d'Alcontres, Servizi Sociali, nell'ambito di un corso regionale di aggiornamento epr operatori dei servizi sociali (anno 2004-2005).

sposte concrete e di tutela ai nuovi soggetti del diritto, così potremmo dire riferendoci alle donne e ai minori.

Il quadro normativo nazionale, offerto dal nostro ordinamento fa risalire un primo intervento organico al 1996, con la legge n. 66 contro violenza sessuale: una legge la cui struttura ha fatto discutere, ma che rappresenta un punto fermo e che ha inserito le norme contro la violenza sessuale nella sezione dei delitti contro la libertà personale. La legge del 3 agosto 1998 n. 269 contro lo sfruttamento sessuale dei minori, (19 articoli, che introduce nel codice penale dopo l'art. 600 dal 600 bis al septies), che ha ripreso e dato risposte precise alle indicazioni della Commissione UE del 1996, che aveva richiesto di definire giuridicamente l'illegalità e l'immoralità dello sfruttamento sessuale dei minori. Una legge che alcuni commentatori hanno definito buona partendo da due punti di vista convergenti: la qualità del testo e l'*iter* parlamentare che l'ha preceduta. Si tratta infatti di un testo denuncia sullo sfruttamento dei minori, contro ogni forma di schiavitù, considerando tali ogni forma di abuso, riconducendo a questa fattispecie molti reati (prostituzione, pornografia, turismo sessuale) prima non contemplati nel codice penale. Anche i tempi di discussione e approvazione sono stati rapidi: solo poco più di tre mesi, in cui la Commissione Infanzia ha proceduto alla analisi e alla approvazione del testo trasmesso dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati. Naturalmente ci si augura che la campagna di prevenzione ed educazione, e dunque un progetto orientato ad investire sull'educazione sia in rapida fase di attuazione, onde evitare che la legge rimanga lettera morta.

Sullo stesso filone della legge sulla pedofilia si inseriscono tutta una serie di disposizioni, attraverso la legge n. 154 del 4.4.2001, che ha introdotto misure contro la violenza nelle relazioni familiari essa rappresenta la vera novità in tema di protezione reale dei soggetti maltrattati, con cui lo Stato vuole fare sentire in modo forte la protezione nei confronti delle vittime.

E in effetti il legislatore inserisce una serie di nuove norme (nel codice di procedura penale il 291 bis cp.p. e, il 282 bis e nel codice civile gli artt. 342 bis e 342 ter; nel codice di procedura civile 736 bis e nell'art. 92 dell'ord. giudiziario, che fanno comprendere la seria volontà del legislatore di offrire gli strumenti normativi contro i soprusi). Nasce così l'allontanamento cautelare dall'abitazione, l'assegno per superare la difficoltà degli indigenti, il divieto di avvicinarsi ai luoghi e molto altro.

Un'osservazione di carattere generale si evidenzia: come al solito sempre più spesso il nostro legislatore offre strumenti validi di tutela, a volte troppo invasivi, nel senso che mancano di coordinamento col testo base esistente (il

bis è indicativo); che però non diventano attuativi, mancano di una seria applicazione.

Una legge importante è questa del 2001 che per la prima volta inserisce gli ordini di protezione nel contesto civile, delineando l'ambito di applicazione. Questa legge è già stata modificata dalla successiva del 6.11.2003 n. 304 *modifica all'art 342 bis c.c. in materia di ordini di protezione contro gli abusi*, che ha eliminato il doppio binario (qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio). È stata cioè eliminata la condizione di proponibilità della domanda, volta all'adozione da parte del giudice degli ordini di protezione, secondo cui la condotta pregiudizievole non costituisce reato perseguibile di ufficio. Il legislatore è intervenuto eliminando la *alternatività dell'azione*, poiché (si è ritenuto), (così) si legge nella relazione al Ddl il giudice civile avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso, *proprio perché i fatti lamentati configurano un reato perseguibile di ufficio, in tal modo giungendo al paradosso per cui ove la situazione rappresenta un grave, se non gravissimo pregiudizio alla persona offesa, la domanda possa essere dichiarata inammissibile*.

Si discute su una serie di incongruenze lasciate all'interprete: per es. l'adeguatezza in sede civile del contraddittorio; la rilevanza in sede penale dell'accertamento compiuto in sede civile nel procedimento che viene indicato come a cognizione sommaria. L'interprete contribuirà a sciogliere i nodi. Sapete infatti come sia questa la *c.d. funzione integrativa o in qualche misura creativa*, del giudice, considerato che il diritto non è una scienza esatta, ma al contrario una scienza dello *jus vivens* e dunque in cui partendo da determinate premesse si deve giungere coerentemente a determinati risultati, senza di che l'assenza di logica renderebbe irragionevole e dunque impugnabile il provvedimento.

A completamento del quadro normativo, già ricco di per sé, si aggiungono una serie di leggi regionali emesse nell'arco temporale dal 1995 al 2003.

Legge Regionale Sicilia 31/7/2003 n. 10, B.U.R. 1/8/2003 n. 34: (norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia)

Art. 9

Centri di accoglienza

1. La Regione eroga contributi per la copertura delle spese di primo impianto alle associazioni di *donne* che organizzano centri di accoglienza per *donne* vittime di maltrattamenti in famiglia e per i loro figli *minori*, o a rischio di maltrattamento fisico o psichico.

2. I centri di accoglienza sono gestiti da *donne* e provvedono al ricovero

diurno e/o notturno delle *donne* e dei loro figli in case il cui domicilio è tenuto riservato e possibilmente lontane dal luogo di residenza per un periodo massimo di un anno.

3. I centri di accoglienza forniscono assistenza legale e psicologica alle *donne* e ai loro figli e favoriscono il reinserimento lavorativo, sociale e scolastico delle vittime di maltrattamenti e dei loro figli *minori*.

4. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali sono determinate le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Legge Regionale Lazio 7/12/2001 n. 32, B.U.R. 29/12/2001 n. 36
(Interventi a sostegno della famiglia)

Art. 2 (Obiettivi)

g) assicurare la tutela, l'assistenza e la consulenza a favore dei componenti del nucleo familiare che subiscono maltrattamenti, in particolare dei *minori* vittime di abusi e di violenza sessuale o di altro tipo;

o) definire gli standards dei servizi residenziali per *minori*;

Legge Regionale Lombardia 2/2/2001 n. 3, B.U.R. 6/2/2001 n.6(modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizio alla persona, finalizzate all'attuazione del DPR ai sensi dell'art. 9 ter della L.r. 34/1978).

Art. 4

Disposizioni in materia di servizi alla persona ed alla comunità

«4 bis. La Regione promuove e sostiene la creazione di centri di accoglienza per *donne* maltrattate e per le madri e i bambini che hanno subito maltrattamenti in famiglia.» che completa la legge regionale Lombardia 6/12/1999 n. 23, B.U.R. 10/12/1999 n. 49 (Politiche regionali per la famiglia) che all'art 2 prevede tra gli obiettivi m) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dei *minori* orfani o comunque privi dell'assistenza dei genitori, delle vittime della violenza anche sessuale, dei *minori* sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché il sostegno della coppia madre e bambino vittima di violenze familiari; e all'Art. 4 bis. La Regione promuove e sostiene la creazione di centri di accoglienza per *donne* maltrattate e per le madri e i bambini che hanno subito maltrattamenti in famiglia [4].

– Legge regionale Friuli Venezia Giulia 16/8/2000 n. 17, B.U.R. 18/8/2000 n. 7 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà).

– A dette strutture, si possono rivolgere tutte le *donne*, siano esse sole o con figli *minori*, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.

– Legge Regionale Basilicata 14/4/2000 n. 45, B.U.R. 19/4/2000 n. 30 (Interventi a favore della famiglia).

Art. 2

Iniziative e priorità regionali per il sostegno alla famiglia

e) per progetti tesi a garantire solidarietà alle *donne* in difficoltà non coniugate in stato di gravidanza e alle ragazze madri e alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, stupri e abusi sessuali, anche attraverso l'istituzione di centri di accoglienza e case rifugio.

– Legge Regionale Molise 7/1/2000 n. 1, B.U.R. 15/1/2000 n. 1.

(Riordino delle attività socio- assistenziali e istituzionale di un sistema di protezione sociale e dei diritti sociali di cittadinanza).

Art. 11

Emergenza assistenziale

1. Sono definite prestazioni di «emergenza assistenziale» le attività finalizzate ad offrire sostegno domiciliare ed immediata accoglienza, tramite strutture e/o risorse di tipo residenziale, a persone che per qualsiasi motivo ne abbiano necessità. In particolare tali interventi sono rivolti:

a) ai *minori* per i quali si deve disporre un immediato allontanamento dall'ambiente familiare ai sensi dell'Articolo 333 del Codice civile, nonché della legge 184/1983;

b) agli adulti, ai *minori* ed ai genitori in situazioni di grave difficoltà sociale, ivi compreso gli ex detenuti degli istituti penitenziari;

c) alle *donne* sole e con figli, vittime di maltrattamenti, violenza ed abuso sessuale o comunque necessitanti di una protezione abitativa, che completa la legge Regionale Molise 4.8.1998 n. 16 e) altre gravi o particolari situazioni individuate dai Comuni fra cui quelle dei nuclei familiari composte da un solo adulto con *minori* a carico o da persone vittime di maltrattamenti o violenza sessuale all'interno del nucleo familiare.

Legge Regionale Marche 10/8/1998 n. 30, B.U.R. 20/8/1998 n. 71

(Interventi a favore della famiglia) per progetti tesi a garantire solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, attraverso anche l'istituzione di centri di accoglienza e case rifugio capaci di rispondere alle necessità delle *donne* e dei loro eventuali figli, che si trovano esposti alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita.

– Legge Regionale Umbria 23/1/1997 n. 3, B.U.R. 29/1/1997 n. 6

Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 19

Emergenza assistenziale

- a) ai *minori* per i quali si deve disporre un immediato allontanamento dall'ambiente familiare ai sensi dell'*art. 333 del codice civile*;
- b) agli adulti, *minori* e genitori in situazioni di grave difficoltà sociale;
- c) alle *donne sole* e con figli, vittime di maltrattamenti, violenza ed abuso sessuale.

In alcune regioni come l'Emilia Romagna, La Liguria, si sono succedute una serie di provvedimenti normativi che partendo da un riconoscimento della necessità di assistenza hanno provato poi a individuare pratiche di realizzazione. Così:

– Legge Regionale Emilia Romagna 16/3/1995 n. 13, B.U.R. 21/3/1995 n. 47

Modifiche e integrazioni alla *LR 14 marzo 1984, N. 12*, (in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla *LR 2 dicembre 1988, N. 50*, e ulteriori modificazioni.) d) altre gravi o particolari situazioni individuate dai Comuni, fra cui quelle dei nuclei familiari composti da adulti con *minori* a carico o da persone vittime di maltrattamenti o violenza sessuale all'interno del nucleo familiare;

– Legge Regionale Liguria 8/3/1994 n. 11, B.U.R. 23/3/1994 n. 7 (Interventi regionali a favore della famiglia)

– I consultori familiari individuano i servizi di informazione, di strutture residenziali o di soluzioni di appoggio/ospitalità presso famiglie, finalizzate all'accoglienza temporanea di vittime di violenza anche nell'ambito familiare, gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, *donne sole*, con o senza figli, per i quali si sia resa incompatibile la permanenza nel proprio nucleo di convivenza anche a causa di maltrattamenti e violenze

* * *

Colpisce intanto come in molti altri fenomeni di genere quasi tutte le regioni abbiano legiferato dedicando particolare attenzione al settore; inoltre in molte di queste disposizioni si parla solo di maltrattamenti, senza fare riferimento in maniera esplicita al maltrattamento in famiglia, tranne che in poche leggi successive al 2001.

2. Definizione di famiglia maltrattante

Vediamo allora cosa significa nella letteratura giuridica e in particolare con riferimento alla famiglia questo termine maltrattamento, partendo dalla quale si giunge alla definizione di violenza.

E per procedere con ordine occorre delineare una definizione di famiglia. Nella logica giuridica, il legislatore ha adottato un concetto di famiglia molto ampio, in cui rientrerebbero tanto i componenti della famiglia in senso stretto, quanto le persone sottoposte all'autorità di un soggetto, o a lui affidate. La definizione con cui ci confrontiamo è molto diversa da quella di cui spesso leggiamo o che la nuova Europa comincia a delineare. Il che conferma la frase di A. Jemolo che in altra occasione ho ricordato: *La famiglia è un'isola che il mare del diritto può solo lambire, ma non toccare.*

Così famiglia (Delogu) è ogni consorzio di persone, tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà senza la necessità della convivenza e della coabitazione. È sufficiente cioè un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni dovute a diversi motivi, anche assistenziali, perché vi sia famiglia. (Cass. 3.7.1997 Miriani). E ancora agli effetti di cui all'art. 572, deve intendersi per famiglia ogni consorzio tra persone fra le quali per relazioni sentimentali o consuetudini di vita, sono sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo. (il riferimento qui è a una zia che conviveva in virtù di una rendita vitalizia alimentare o contatto di mantenimento, che a giudizio della Corte non ha valore soltanto economico, ma obbliga il vitalizante a provvedere alle esigenze dell'altro soggetto e ad assisterlo in caso di malattia¹).

In questo contesto sociale familiare allargato si colloca, per il tema che occupa, la spiegazione del fenomeno e del termine violenza e il maltrattamento.

Numerosi gli studi alla ricerca di una definizione univoca: è a tutt'oggi di-

¹ Cass. 3.3.1993 Gelati, in *Giust. pen.*, 1993, II, 62.

scusso se accogliere la proposta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che individua tre forme di violenza: *la violenza interpersonale* che assume forme diverse e coinvolge nella maggior parte dei casi le relazioni sociali della vittima; *la violenza organizzata*, che si concretizza nel comportamento violento di persone spinte da specifiche motivazioni politiche, sociali ed economiche (pensiamo a quella di guerra) e *la violenza autoinflitta*, quale conseguenza dell'umiliazione ricevuta². A questa tripartizione si aggiunge e a volte si sovrappone la classificazione adottata dal *Child Protection Register* nel 1991, secondo cui si distingue la violenza o maltrattamento fisico (*physical injury*); il maltrattamento psicologico (*emotional abuse*), la grave trascuratezza e l'abuso sessuale.

Erroneamente si ritiene che la violenza si situi al di fuori dei rapporti sociali legittimati, cioè appunto della famiglia e indichi fenomenologie di azione di relazione non solo contrarie, ma anche estranee alle regole sociali, facilmente definibili in via obiettiva. Basti pensare alla funzione tipica dello Stato, cioè appunto l'uso legittimo della violenza, oppure la coercizione diretta o indiretta di comportamenti socialmente non desiderati. Così gli atti considerati violenti per chi li riceve e illegittimi per chi li compie dipendono in genere da due fattori: a) la rilevanza che si dà alla volontà e all'interesse del primo soggetto e b) i limiti che la società pone alla discrezionalità del secondo soggetto.

2a. Il maltrattamento

Intorno al 1962 la definizione che è stata data in maniera pressoché uniforme di maltrattamento è la seguente: *è qualsiasi azione od omissione deliberata, che privi i bambini di uguali diritti e libertà e/o interferisce con il loro sviluppo psico-fisico ottimale (così igiene, nutrizione adeguata, vestiario, cure mediche, educazione e protezione dai pericoli ecc.) caratterizzata dal reiterarsi delle manifestazioni violente od omissive sul minore*. Dunque qualsiasi azione che gli adulti compiono, che interferisce in maniera violenta, interrompendo la normalità della vita delle abitudini del minore, o impedendo che lo stesso viva tranquillamente la sua età giovanile, è prima violenza e se ripetuta, può diventare abuso.

² La violenza interpersonale è quella in cui vengono fatti rientrare i casi di violenza domestica, posti in essere all'interno della famiglia, che si accompagna – in genere – sempre a forme di abusi gravi fisici e psichici.

La violenza può determinare una serie di maltrattamenti.

È certo che quando si parla di maltrattamenti per il nostro ordinamento si intende una pluralità di atti, e cioè una condotta abituale, in più atti lesivi, realizzati in tempi successivi.

Il legislatore ha attribuito particolare disvalore solo alla reiterata aggressione all'altrui personalità, sottolineando poi come i maltrattamenti possono consistere in percosse, minacce, ingiurie: di regola sono questi i comportamenti con cui si realizzano. In tali ipotesi il disvalore della singola condotta che già di per sé integra un reato di ingiuria, minacce e percosse, si risolve nel più ampio disvalore della fattispecie di maltrattamenti.

In particolare, con riferimento alla condotta del maltrattare si ritiene che la stessa si realizzi quando vengono commessi una serie di atti lesivi dell'integrità, della libertà, dell'onore del decoro del soggetto passivo, nei confronti del quale viene posta in essere una condotta sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la convivenza. Un esempio può essere quello ricordato dalla Cass. pen. V sez. 7.6.1996 (Vitello), secondo cui nello schema dei maltrattamenti rientra la condotta del marito che costringa la moglie a sopportare la presenza della concubina nel domicilio coniugale.

Il comportamento dell'agente può consistere cioè in atti di disprezzo di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima, determinando nella stessa uno stato di avvilitamento.

In ogni caso non è richiesto che la vittima si trovi in totale stato di soggezione nei confronti dell'autore, poiché la norma nel reprimere la abituale lesione della dignità e del decoro della persona, tutela la normale tollerabilità della convivenza (Cass. sez. IV 4.3.1996 Gazzetto). Ciò avviene in genere quando tali comportamenti cumulandosi, creano nella persona offesa uno stato di sofferenza fisica o morale, causata dai continui maltrattamenti cui viene sottoposta e in cui è costretta a vivere. Il dolo nel maltrattamento allora diviene elemento unificante e si concretizza ad es. nella persecuzione sistematica della persona offesa, suggerito da malanimo, odio, disprezzo, crudeltà fine a sé stessa.

Un'ultima osservazione, anche i comportamenti omissivi possono determinare tale reato.

Sempre in questa scia tornano utili alcune pronunce in materia civile della Suprema Corte.

Così relativamente a una situazione di abbandono del minore da parte dei genitori, che giustifica come sapete la dichiarazione di adottabilità, indica il maltrattamento sistematico come la conseguenza di atteggiamenti dei genitori

che si disinteressano totalmente del figlio, non tenendolo presso di sé, pur convivendo con lo stesso, indicandolo come una forma di educazione³.

Altra sentenza che pure dichiara l'adottabilità del minore⁴, individua nel comportamento del genitore che lo priva di un minimo indispensabile di assistenza materiale e morale, o nelle sofferenze che gli derivano dall'allontanamento dalla famiglia naturale e dal ricovero in istituto, una forma di maltrattamento.

Altra sentenza ancora nell'escludere i maltrattamenti attivi, (le percosse), parla comunque di assenza anche minima, ma (Cass. 5.5.1989 n. 2101) indispensabile assistenza morale e materiale.

Si legge chiaramente come sia diversa la fattispecie da inquadrare, prevalendo qui gli elementi di carattere educativo in senso stretto, che possono consistere in una forma di incuria o di trascuratezza, mentre nel penale si associa in genere la violenza ad altre forme di reato incuria, calunnia, ira.

Ancora la definizione di maltrattamenti indiretti si ricava da altra sentenza di merito⁵, cioè quegli abusi o maltrattamenti perpetrati sulla persona di stretti congiunti cari al minore (ad es. la visione da parte del minore di ripetute aggressioni fisiche alla madre da parte del padre), che si risolvono in comportamenti gravemente pregiudizievoli per figli, ed idonei a compromettere irreversibilmente l'armonica ed equilibrata crescita psico-fisica, distruggendone la personalità.

Nella legge 154/2001 *i maltrattamenti c.d. familiari* trovano poi una loro collocazione ben precisa e contro gli stessi sono previste misure aggiuntive a quelle cautelari, quali lo abbiamo accennato, l'allontanamento dalla casa familiare e la corresponsione dell'assegno.

Anche su questo tema la giurisprudenza ci aiuta offrendoci non molte, ma significative pronunce.

Così non è stato ritenuto configurabile un maltrattamento familiare, che produca un grave pregiudizio all'integrità morale di un coniuge, che legittima il ricorso ex art. 342 bis c.c.. Deve infatti verificarsi un «vulnus» alla dignità dell'individuo di entità non comune, o per la particolare delicatezza dei profili della dignità stessa concretamente incisi, o per le modalità – forti – dell'offesa arrecata, o per la ripetitività o la prolungata durata nel tempo della sofferenza patita dall'offeso che sarebbe definibile come maltrattamento (nella specie, si

³ Cass. 25.6.1990 n. 6423.

⁴ Cass. 5.5.1989 n. 2101.

⁵ Trib per i minorenni Aquila 19.7.2002.

è escluso che tale pregiudizio sia ravvisabile nel comportamento del marito che, nell'ambito di una crisi coniugale improvvisamente insorta da pochi mesi, non fornisce alla moglie il denaro occorrente per le esigenze primarie di quest'ultima e della famiglia, provvedendo però in prima persona al reperimento delle provviste domestiche e a talune spese mediche)⁶.

Altra pronuzia sempre di merito parla del *protrarsi di comportamenti violenti in ambito familiare*, come appunto maltrattamento familiare⁷.

E così anche è maltrattamento familiare l'ipotesi di lesioni documentate da referto medico e oggetto di querele.

La sentenza segnala poi: *...anche se è in corso di instaurazione procedimento di separazione personale dei coniugi al quale comunque rimarrà riservata la regolamentazione delle spese giudiziali, è esperibile in via d'urgenza il procedimento previsto dagli art. 342 bis e 342 ter c.c.*⁸

Integrano il presupposto del grave pregiudizio all'integrità fisica e morale, e dunque configurano maltrattamenti familiari, ai fini dell'art. 342 bis c.c. gli atteggiamenti ostili e intimidatori tenuti nei confronti del nucleo familiare⁹.

Possono ancora essere definiti maltrattamenti familiari:

– Le violente aggressioni verbali e minacce di arrecare mali ingiusti che ledono in modo attuale e concreto l'integrità morale e la libertà del convivente e sono tali da giustificare, in mancanza di fatti integranti reati perseguibili d'ufficio, da parte del giudice civile dei provvedimenti ex art. 342 ter c.c. (nella specie ordine di cessazione della condotta pregiudizievole ed allontanamento dalla casa familiare del convivente violento)¹⁰.

Interessante è una sentenza del Tribunale di Trani che ha ritenuto maltrattamento familiare (ragionevolmente intendendosi con tale termine) *reiterate azioni ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati dalla l. n. 154 del 2001 in modo che ne sia gravemente e senza soluzioni di continuità temporale, alterato il regime di condotta pregiudizievole prevista dalla norma, singoli episodi compiuti a distanza di considerevole tempo tra loro nei quali, peraltro, non sia ravvisabile la piena consapevolezza dell'autore* (nella fattispecie l'autore della condotta era affetto da turbe psichiche e mentali)¹¹.

⁶ Tribunale Bari, 18 luglio 2002, *Famiglia e diritto* 2002, 623 nota (DE MARZO).

⁷ Tribunale Firenze, 15 luglio 2002 Stefanini c. Alessi *Foro it.* 2003, I, 948.

⁸ Tribunale Firenze, 24 maggio 2002, Ciaiola c. Magliano in *Foro it.* 2003, I, 948.

⁹ Tribunale Bari, 11 dicembre 2001, Nocerino c. Neviera, in *Foro it.* 2003, I, 948.

¹⁰ Tribunale Bari, 7 dicembre 2001.

Va segnalata per altri profili la sentenza del Tribunale di Cagliari che indica come *affinché i maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli possano ritenersi causa di addebito della separazione è necessario che siano riferibili al comportamento volontario di una persona capace d'intendere e di volere*¹².

3. La legge 154 del 2001 sugli ordini di protezione

L'art. 1 della legge ha introdotto una prospettiva di repressione degli abusi familiari: la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare.

Il giudice può ordinare all'imputato di *lasciare immediatamente* la casa familiare, ovvero di *non farvi più rientro* e comunque di non accedervi senza autorizzazione.

Qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può prescrivere *inoltre* che il medesimo non si avvicini a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro.

Su richiesta del P.M. può ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. È prevista anche la possibilità che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario dal datore di lavoro dell'imputato; l'ordine di pagamento è titolo esecutivo.

Si tratta di una prescrizione rivolta all'indiziato di lasciare la casa familiare, ovvero di non farvi rientro (per es. se si tratta di persona in stato di detenzione, diverso dal domicilio domestico) infatti precedentemente a questa legge si poteva verificare che ai sensi dell'art 283 c.p.p. al soggetto accusato di delitto di maltrattamento in famiglia o di abusi sessuali in danno, fosse applicato il divieto di dimorare nella casa familiare e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice, nonché che gli venisse imposto l'obbligo di dimorare in luoghi che non fossero abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai congiunti.

Oggi la norma 282 bis c.p.p. dunque detta disposizioni opportune, che tipizzano prassi pregresse e consolidate.

La vera novità è contenuta nel 3° co del 282 bis cpp in cui si introduce la misura patrimoniale provvisoria (il c.d. assegno provvisorio).

¹¹ Trib. Trani 12 ottobre 2001 *Famiglia e diritto* 2002, 395 con nota di PETITTI.

¹² Tribunale Cagliari, 9 luglio 1986, C.S. c.F.E., *Riv. giur. Sarda* 1987, 403 (con nota).

Questi nuovi compiti del giudice civile che come si comprende non perdono di vista l'obiettivo primario del recupero dei rapporti all'interno della famiglia, sono al momento oggetto di attento studio e verifica, anche in base alle realtà territoriali.

L'art 2 della legge ha introdotto l'art 342 bis del c.c. che prevede quando la condotta del coniuge o di un altro convivente è *causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente*

Il giudice può adottare, su istanza di parte e con decreto, uno o più dei provvedimenti di cui al 342 bis.

È importante perciò avere ben presente che occorre la parte (e qui il ruolo dell'avvocato o dell'assistente sociale ha rilievo). Chi è la parte? Evidentemente la legittimazione attiva è del coniuge leso, del convivente o come dice l'art. 5 della legge di un altro componente del nucleo familiare, diverso dal coniuge o dal convivente.

È importante l'indagine sul grave pregiudizio che il giudice deve compiere, verificandone l'esistenza sull'integrità fisica o morale o sulla libertà personale dell'altro coniuge o convivente.

In altre parole deve accertare se la condotta pregiudizievole abbia comportato la lesione di un diritto della personalità (in particolare salute), dell'onore e della reputazione (integrità morale), nonché della libertà personale, intesa come capacità di autodeterminazione. Specificazione importante che serve anche a valutare la pericolosità della singola condotta e la sua possibile reiterazione. È evidente che in caso di urgenza tale indagine si omette e il giudice può adottare immediatamente l'ordine di protezione, fissando l'udienza di comparizione innanzi a sé, entro 15 giorni al massimo.

Sino ad oggi le misure che il giudice civile poteva assumere erano la denuncia querela, in sede penale, con la possibilità di sollecitare il p.m. a richiedere l'applicazione della misura coercitiva cautelare del divieto di dimora, e la presentazione di un ricorso ex 700 c.p.c. in via di urgenza.

In entrambi i casi la conseguenza era immediata: la rottura del nucleo familiare.

In queste situazioni oggi invece a volte meno gravi – il legislatore offre la possibilità per le situazioni che non costituiscono reato, ma che necessitano di un tempestivo intervento di contenimento, di strumenti per ottenere in sede civile un'adeguata tutela, in prospettiva di attenuazione della conflittualità e se possibile di recupero delle relazioni familiari.

Gli ordini di protezione dunque consentono di affermare come corollario, derivante da una semplice lettura della legge che:

a) *La convivenza è fondamentale: e infatti non può essere accolto il ricorso ex art. 342 bis c.c., in difetto del presupposto della convivenza tra l'istante ed il soggetto cui viene addebitato il comportamento violento (nella specie, la ricorrente lamentava di essere stata costretta ad abbandonare la casa coniugale a fronte di intimidazioni dei genitori e dei fratelli del marito, non conviventi con la coppia¹³).*

b) È importante ricordare che queste misure sono provvisorie: infatti la durata massima è di sei mesi, termine prorogabile solo su istanza di parte e se ricorrono i gravi motivi (342 ter co. 4). Il giudice ne determina le modalità di attuazione e ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario (342 ter co IV). Si nota come la formula è sufficientemente ampia, per evitare che si creino situazioni di eccessiva rigidità. Talvolta sono sovrapponibili al 700 c.p.c.

Pur non atteggiandosi il ricorso ex art. 342 bis c.c. ad azione cautelare in senso stretto, in difetto della imprescindibile strumentalità rispetto ad un successivo giudizio di merito, non prescritto nella l. n. 154 del 2001, esso è un mezzo sovrapponibile al ricorso ex art. 700 c.p.c.¹⁴

Ancora per sottolineare la estrema flessibilità dello strumento si legge in una pronuncia del Tribunale di Firenze che *in ipotesi di lesioni documentate da referto medico e oggetto di querele, anche se è in corso di instaurazione procedimento di separazione personale dei coniugi al quale comunque rimarrà riservata la regolamentazione delle spese giudiziali, è esperibile in via d'urgenza il procedimento previsto dagli art. 342 bis e 342 ter c.c.*¹⁵

Con ciò inserendo una possibilità di modifica a quanto previsto nell'art. 8 della legge 154, che in materia di separazione e divorzio esclude che possa trovare applicazione l'ordine di protezione. Infatti, il ricorso all'applicazione del divieto di soggiorno non aveva potuto impedire che i familiari dell'imputato, che dipendevano dal reddito di quest'ultimo, venissero a soffrire per la mancanza di sostegno economico, proprio a causa della misura cautelare disposta.

Era questo un problema annoso, che gli sforzi ermeneutici degli operatori del diritto non erano riusciti a risolvere, poiché il tentativo di utilizzare a questo scopo il provvedimento cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. non ha trovato

¹³ Tribunale Firenze, 24 maggio 2002 Ciaiola c. Magliano, *Foro it.* 2003, I, 948.

¹⁴ Tribunale Bari, 20 dicembre 2001 *Famiglia e diritto* 2002, 397 con nota (PETITTI).

¹⁵ Tribunale Napoli, 1 febbraio 2002 R.D. c. C.A., *Famiglia e diritto* 2002, 504 nota (FIGONE).

consensi unanimi ed è stato respinto da molti Tribunali: es. «I provvedimenti temporanei ed urgenti che il presidente del tribunale o il giudice istruttore può adottare nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 708 c.p.c. nell'interesse dei coniugi e della prole, pur essendo privi del requisito della strumentalità, rivestono finalità cautelari e rappresentano lo strumento normativamente previsto per assicurare con urgenza il soddisfacimento delle esigenze di tutela che emergono nella fase iniziale della crisi dei rapporti coniugali. Di conseguenza, è inammissibile, nell'ambito del procedimento per separazione personale dei coniugi, il ricorso alla tutela d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. stante il carattere residuale di quest'ultima»¹⁶. Perciò in mancanza di altri e più adeguati strumenti, il ricorrente in sede di separazione o divorzio, non poteva far altro che richiedere il sequestro dei beni ancora in possesso dell'altro coniuge, per prevenire la dilapidazione del patrimonio in comune e, nelle situazioni più gravi presentare querela per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p. (Si deve rilevare, purtroppo, un aumento costante nei procedimenti di separazione del ricorso alla querela penale, dovuto spesso più alla ricerca spregiudicata di posizioni di vantaggio nei confronti dell'altro coniuge, che a comportamenti realmente delittuosi).

Oggi alcune sentenze in materia osservano:

*Il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto dopo il deposito del ricorso per separazione giudiziale ma prima della udienza presidenziale, volto ad ottenere un ordine di protezione familiare (nella specie allontanamento del coniuge violento) deve essere dichiarato inammissibile perché sussistente lo specifico rimedio offerto dalla l. n. 154 del 2001, ovvero il ricorso ex art. 342 bis c.c.*¹⁷.

* * *

Guardiamo ora altra parte della legge che all'art 3 configura ordini di protezione contro abusi familiari, inserendo modifiche al codice procedura civile.

L'istanza – una semplice richiesta – può essere presentata dalla parte personalmente: l'azione non ha bisogno cioè della presenza di un difensore.

L'istanza deve avere la forma del ricorso e deve essere depositata presso il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante; il Tribunale provvede in camera di Consiglio, in composizione monocratica. Il procedimento è caratterizzato dalla urgenza e celerità, (artt 736 e 737) dalla revocabilità e mo-

¹⁶ Trib. Taranto 8/3/99 Fam. E Dir. 1999, 376, nota di Carratta.

¹⁷ Tribunale Bari, 20 dicembre 2001 *Famiglia e diritto* 2002, 397 nota (PETITTI).

dificabilità della decisione stessa e dalla non idoneità della decisione, a dar luogo a cosa giudicata.

Il presidente del tribunale designa il giudice cui viene affidata la causa per la trattazione e lo stesso – come leggiamo – procede nei modi più opportuni a una sorta di istruzione sommaria, disponendo, ove occorra anche indagini sul patrimonio sui redditi sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune dei coniugi. L'ordine di protezione può dunque esser accolto, anche senza ulteriore indagine da parte del giudice che fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, assegna un termine per la notifica non superiore a otto giorni, a carico di chi ha presentato l'istanza e del decreto di adozione della misura. Dopo di che provvederà all'udienza a confermare, revocare o annullare l'ordine di protezione. Contro il decreto è esperibile il reclamo, che ai sensi dell'art. 739 si propone entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte o 10 g dalla notifica, se è stato emesso nei confronti di più parti.

Il reclamo non sospende in ogni caso l'ordine di protezione, questo perché l'ordine di protezione ha il senso di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito familiare¹⁸.

3a. *L'assegno provvisorio*

L'ordine di pagamento dell'assegno, è per quanto si è detto, la vera novità della disposizione legislativa. Infatti, il ricorso all'applicazione del divieto di soggiorno non aveva potuto impedire che i familiari dell'imputato che dipendevano dal reddito di quest'ultimo, venissero a soffrire per la mancanza di sostegno economico, proprio a causa della misura cautelare disposta.

Era questo un problema annoso, che gli sforzi ermeneutici degli operatori del diritto non erano riusciti a risolvere, poiché il tentativo di utilizzare a questo scopo il provvedimento cautelare atipico ex art. 700 c.p.c., non ha trovato consensi unanimi ed è stato respinto da molti Tribunali: es. «*I provvedimenti temporanei ed urgenti che il presidente del tribunale o il giudice istruttore può adottare nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 708 c.p.c. nell'interesse dei coniugi e della prole, pur essendo privi del requisito della strumentalità, rivestono finalità cautelari e rappresentano lo strumento normativamente previsto per assicurare con urgenza il soddisfacimento delle esigenze di tutela che emergono nella fase iniziale della*

¹⁸ Trib Firenze ord. 15 luglio 2002.

crisi dei rapporti coniugali. Di conseguenza, è inammissibile, nell'ambito del procedimento per separazione personale dei coniugi, il ricorso alla tutela d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. stante il carattere residuale di quest'ultima»¹⁹.

Perciò in mancanza di altri e più adeguati strumenti, il ricorrente in sede di separazione o divorzio non poteva far altro che richiedere il sequestro dei beni ancora in possesso dell'altro coniuge, per prevenire la dilapidazione del patrimonio in comune e, nelle situazioni più gravi presentare querela per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p. (Si deve rilevare, purtroppo, un aumento costante nei procedimenti di separazione, del ricorso alla querela penale, dovuto spesso più alla ricerca spregiudicata di posizioni di vantaggio nei confronti dell'altro coniuge, che a comportamenti realmente delittuosi).

Se la legge 154 nasce per risolvere questi problemi, è da dire però che la dizione della norma suscita *anche alcune perplessità*: infatti, il giudice potrà disporre l'ordine di pagamento in sede penale, come civile soltanto se sia stato disposto anche l'allontanamento dalla casa familiare;

a) Ma cosa accadrà nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, che sia stato il coniuge offeso ad abbandonare l'abitazione domestica?

Se la *ratio* dalla norma è, non decidere a quale dei coniugi spetti in via cautelare l'abitazione, ma soltanto evitare che la coabitazione possa produrre danni irreparabili, allora non sarebbe ammissibile un provvedimento di allontanamento in base a tali presupposti.

b) Altro dubbio riguarda, più specificatamente, l'ambito di applicazione dell'art. 282 bis c.p.p.;

L'art. 291 comma 2 bis, come modificato dalla legge 154, recita: «*In casi di necessità ed urgenza il P.M. può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa l'applicazione delle misure patrimoniali di cui al 282 bis c.p.p. Il provvedimento perde efficacia quando la misura cautelare sia successivamente revocata*». Una prima interpretazione, ritiene che il legislatore abbia voluto rendere possibile in tal modo l'ordine di pagamento dell'assegno provvisorio, anche quando sia stata disposta altra misura cautelare personale, che abbia privato i congiunti del sottoposto dei mezzi di sussistenza Solo che, la norma così interpretata, risulta incomprensibile. Le altre misure cautelari sono, come noto: il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria, il divieto e l'obbligo di dimora, gli arresti domiciliari, la custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. Residuano poi le c.d. misure interdittive. Ebbene, non

¹⁹ Trib. Taranto 8/3/99 *Fam. e Dir.* 1999, 376, nota di Carratt).

si comprende in che modo, l'applicazione dei summenzionati provvedimenti, possa di per sè comportare una diminuzione patrimoniale ai familiari conviventi dell'imputato (ad eccezione della custodia cautelare, ma in questo caso il problema è *in radice* differente), tale da giustificare l'ordine di pagamento emesso dal giudice.

Infatti, escludendo l'ipotesi che l'imputato si sia allontanato da casa volontariamente (ed in questa ipotesi si applicherà l'art. 282 bis c.p.p. o gli ordini di protezione di cui al 342 bis e ter c.c.) in ogni altro caso non vi sono presupposti per un assegno disposto dall'autorità giudiziaria. Quale significato è da attribuirsi alla formula dell'art. 291 comma 2 bis c.p.p.?

In verità non vi sono certezze: la legislazione è troppo recente e non si sono formate correnti interpretative. Un'interpretazione possibile è la seguente: L'art. 291 c.p.p. definisce le condizioni generali di applicazione delle misure cautelari; il primo ed il secondo comma prevedono rispettivamente che *«le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate»*. *«Se riconosce la propria incompetenza.... il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza....»*. L'innesto – a questo punto del comma 2 bis – potrebbe significare che in situazioni di urgenza il p.m. possa richiedere ed ottenere dal giudice, benché incompetente, anche i provvedimenti patrimoniali di cui al 282 bis; l'aggiunta era resa necessaria dal riferimento nel comma 2 unicamente alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., al cui soddisfacimento doveva ricollegarsi la situazione d'urgenza. Nel significato così attribuito al comma 2 bis i «casi di necessità e d'urgenza» potrebbero avere riguardo solo alle condizioni economiche delle persone offese che, altrimenti, per effetto del provvedimento dispositivo dell'allontanamento art. 282 bis da parte del giudice incompetente, perderebbero subito i mezzi di sussistenza, in attesa di ottenere poi dal giudice competente l'ordine di pagamento dell'assegno periodico.

Le incertezze sulla legge 154 non finiscono con quest'analisi che non approfondisce aspetti non meno interessanti, quali ad esempio: la possibile duplicazione – fra i provvedimenti presi dal giudice – in sede penale e quelli ex art. 342 bis e ter c.c.; l'intervento dei centri di mediazione familiare; o infine il nuovo modello procedurale fissato dall'art. 736 bis c.p.c., per l'emissione dei provvedimenti di protezione.

Al pari di qualsiasi altra legge, anche la n.154/2001 presenta lati oscuri, meritevoli di studi più approfonditi e se necessario di aggiustamenti e modifiche; tuttavia le perplessità ed i dubbi degli operati non possono sminuire l'importanza che questa disciplina riveste, nell'ottica generale di una politica del diritto – che deve avere sempre più come obiettivo l'adeguamento degli strumenti di tutela – alle istanze e bisogni della società contemporanea.

4. Il risarcimento dei danni (cenni)

Per quanto riguarda le categorie di danni risarcibili, si tratta di distinguere tra danno biologico, dimostrabile attraverso i normali criteri di causa – effetto della patologia alla condotta illecita; danno psichico consistente nel nesso tra violazione dei doveri matrimoniali e sfacelo dell'unità familiare; danno morale che consiste in perturbamenti dell'animo e patemi psichici, non sfocianti in una degenerazione patologica psichica. Infine, la categoria del danno esistenziale recentemente riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Sostanzialmente, si può affermare che l'ingresso della responsabilità aquiliana dalla porta, delle relazioni coniugali è condivisa dagli ultimi orientamenti giurisprudenziali, che si sono espressi favorevolmente, motivando il loro atteggiamento positivo con la considerazione che i doveri di cui all'art. 143 c.c. esprimono situazioni senz'altro meritevoli di tutela, apprestata anche attraverso il risarcimento del danno aquiliano. Infatti, è noto che la miglior risposta sanzionatoria alla violazione di tali doveri consiste nella pronuncia di addebito della separazione in capo al coniuge resosi responsabile di tale violazione. Senonché, la misura dell'addebito non esaurisce e non può esaurire la risposta sanzionatoria sul piano civilistico, in quanto le uniche conseguenze che ne potrebbero derivare, si sostanziano nella perdita del diritto al mantenimento e dei diritti successori, nonché l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

L'orientamento giurisprudenziale più recente ha aperto la strada al riconoscimento della responsabilità civile del coniuge ex art. 2043, sebbene sia necessario apporre dei limiti operativi all'applicabilità della norma citata. Occorre, infatti, sottolineare come separazione o divorzio non siano sinonimi di danno risarcibile; il fatto che la disgregazione dell'unità familiare sia addebitata ad uno dei coniugi, non presume necessariamente responsabilità civile. Si deve sempre accertare che il danno sia collegato da un nesso eziologico alla violazione dei doveri coniugali; in sostanza, che siano presenti tutti gli elementi costitutivi richiamati dall'art. 2043 c.c. Non sembra, inoltre, sussistere pro-

blema, laddove l'illecito rientri nella fattispecie di reato di cui all'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) o art. 572 c.p. (delitto di maltrattamento in famiglia). In tali casi, la risposta sanzionatoria all'illecito penale è fornita anche attraverso un nuovo strumento – coniato dal legislatore con la Legge 04/04/2001 n. 154 – di tutela contro i soprusi nell'ambito della famiglia.

Con l'ingresso della responsabilità aquiliana nei rapporti familiari si rafforza, dunque, la protezione approntata dall'ordinamento ai diritti violati del coniuge.

5. *Il gratuito patrocinio*

La realtà che si configura in caso di donne maltrattate o di soggetti deboli in genere è una realtà economicamente compromessa, in cui si si giunge alla denuncia o alla segnalazione: rimane lo scoglio della difesa da parte di un legale, per la semplice affermazione dei propri diritti. In tal senso dunque alcune sottolineature vanno fatte, con riguardo ai rimedi e allo strumento del gratuito patrocinio.

Individuata una situazione di maltrattamento, la segnalazione alla Procura o se si tratta di minori alla Procura per i minorenni, può essere un primo momento, da realizzarsi con una deposizione spontanea o con una lettera. Partirà così un'indagine, che consente l'audizione dei soggetti maltrattati e l'acquisizione di ogni elemento utile. Altra possibilità è quella di rivolgersi ai Servizi sociali di zona. In tal caso se si tratta di minori è opportuno che il genitore o il parente che decide di procedere alla segnalazione fornisca dettagli precisi, di modo che il Servizio possa assumere le modalità di azione che riterrà più utili, naturalmente dopo avere informato la Procura.

Lo strumento del gratuito patrocinio rappresenta la reale tutela a soggetti che vogliono mantenere una dimensione di dignità di vita, senza rinunciare alla reale difesa dei loro diritti, contro le vessazioni di un coniuge apparentemente più forte.

Il diritto garantito dalla *Costituzione* che la *legge* riconosce in Italia ad una persona *non abbiente*, di essere gratuitamente difesa da un avvocato o assistita da un consulente tecnico di fiducia, davanti a qualsiasi giudice italiano, salvo poche specifiche *esclusioni*; di non pagare le spese del processo, comprese quelle di consulenza tecnica

Non abbiente è chi non ha reddito o ha un reddito che *la legge* ritiene non adeguato, per affrontare le spese di un processo.

Condizione fondamentale per essere ammessi al gratuito patrocinio è trovarsi in «stato di povertà», che la stessa legge chiarisce doversi intendere non come «nullatenenza, ma come uno stato in cui il ricorrente non sia in grado di sopperire alle spese della lite» (Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, in Gazz. uff., 17 maggio, n. 117, Legge sul gratuito patrocinio, articoli 15 e 16). In concreto, sono le Commissioni per il gratuito patrocinio, istituite presso i vari Uffici giudiziari che stabiliscono, caso per caso, quando ricorre lo stato di povertà.

Il Gratuito patrocinio dei non abbienti comporta per l'avvocato, l'obbligo di prestare gratuitamente la sua opera professionale salvo che si tratti di Patrocinio a spese dello Stato, nel qual caso l'avvocato riceve *il pagamento* delle sue prestazioni professionali²⁰.

Il Patrocinio gratuito è previsto, in via generale, per il processo civile, amministrativo e *tributario* tranne eccezioni specificate dalla legge²¹.

A seguito della modifica della Legge 30 luglio 1990, n. 217 contenuta nella Legge n. 134/2001 (art. 13), dall'1 luglio 2002: il *vecchio* Gratuito Patrocinio (Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3282) cesserà di esistere ed il Patrocinio a spese dello Stato sarà applicabile a tutti i giudici dinanzi ad un giudice italiano, compresi gli affari di volontaria giurisdizione, ma con esclusione del processo tributario. Infatti, in conseguenza dell'abrogazione del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, dalla stessa data non sarà più possibile fruire dell'assistenza gratuita davanti ai giudici tributari.

Il limite di reddito per poter beneficiare del patrocinio gratuito sarà uguale per tutti nella misura, ora in vigore soltanto per il processo penale, di €

²⁰ Numerose le sentenze della cassazione che indicano gravi responsabilità a carico dell'Avvocato che assumendo la difesa, non provveda poi a portarla avanti con diligenza, scrupolo e professionalità. Tra le ultime *Cassazione civile, sez. un., 2 aprile 2003, n. 5075*. Così si legge: *pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che rifiuti di assumere una difesa demandata dalla commissione per il gratuito patrocinio (per la presunta mancanza del rapporto fiduciario), che richieda compensi eccessivi per l'attività svolta, trattenga somme a compensazione di onorari, omettendo di provvedere alla fatturazione e non svolga l'attività professionale con diligenza, proponendo l'appello tardivamente*. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per tre mesi). *Cons. Nazionale Forense, 15 maggio 2002, n. 62 M.A. Rass. forense 2002, 620 (s.m.)*.

²¹ Il Patrocinio a spese dello Stato è previsto, come regola generale, per il processo penale (anche militare), comprese le azioni civili connesse, e per particolari casi di processo civile (cause di *lavoro* e cause di *risarcimento* del danno risarcimento da reato o per responsabilità civile dei magistrati) nonché per il processo di impugnazione del *decreto di espulsione* di stranieri e per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali.

9.692,22 (pari a Lire 18.000.000). Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il calcolo deve comprendere anche gli eventuali redditi di co-storo, ma il limite è elevato di € 1.032,91 (equivalenti a Lire 2.000.000) per ognuna di tali persone²².

Per essere ammessi al gratuito patrocinio si deve fare una domanda: nel caso del Gratuito Patrocinio, rivolta alla apposita Commissione per il gratuito patrocinio esistente presso ogni Tribunale (anche per le cause di competenza del Giudice di pace); in tal caso, la domanda deve essere fatta in carta da bollo da € 10,33 (L. 20.000) con il pagamento di diritti forfettari di cancelleria per € 3,10 (L. 6.000). La Commissione per il gratuito patrocinio esiste anche, secondo i gradi e le specie del giudizio: presso la Corte di appello, la Corte di cassazione, la Corte dei conti e le Sezioni regionali, il Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali, le Commissioni tributarie²³.

* * *

Sempre più spesso leggiamo di minori abbandonati, di donne violentate o annientate nella loro personalità, di anziani soggiogati e dipendenti.

La riflessione che consente di procedere sulla ricerca dei rimedi da appor-tare e applicare è anzitutto la conoscenza, la diffusione della cultura: chi non conosce la possibilità di difendersi ritiene che dovrà proseguire a vita e rassegnarsi e sopportare. È evidente che i rimedi giuridici servono a consentire il ripristino di equilibri alterati o mai esistiti e dunque sono dotati di una intrinseca capacità di rassicurazione, per il soggetto maltratto in senso lato.

²² Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 2002, n. 14662.

²³ Nel caso del Patrocinio a spese dello Stato, la domanda va rivolta al giudice competente (cioè al giudice che deve trattare la causa) sia nel processo penale che in quello civile (nel caso di controversie di lavoro ed analoghe o cause di risarcimento del danno per responsabilità civile dei magistrati); in questi casi, la domanda va fatta in carta semplice e non è dovuto alcun pagamento.